

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019

Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021. (20A00639)

(GU n.28 del 4-2-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

Visti i documenti di conclusione positiva delle conferenze dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018, comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime conferenze, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui al citato art. 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno 2020 a 21 milioni di euro e per l'anno 2021 18,9 milioni di euro;

Visto in particolare l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l'anno 2020, pari a 571 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale e, in particolare, il comma 6, lettera c), che prevede che la Rete elabori un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il Piano per la non autosufficienza per il triennio

2019-2021, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 9 ottobre 2019 e proposto per l'adozione;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», per il triennio 2019-2021;

Considerato che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per le persone con disabilità non è stata attribuita;

Acquisita in data 7 novembre 2019 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Piano nazionale per la non autosufficienza

1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, è adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie.

4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 2. Il Piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalità di cui all'allegato B e contiene:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dell'assegno di cura e per l'autonomia in favore delle persone con disabilità gravissima previsto nel Piano;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente» di cui all'art. 4.

5. La programmazione è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni

dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalità del Piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa.

Art. 2

Risorse del Fondo per le non autosufficienze

1. Le risorse complessivamente afferenti al «Fondo per le non autosufficienze» nel triennio 2019-2021 sono pari a 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni di euro nel 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di riparto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) dell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le somme ripartite alle regioni nelle annualità 2019, 2020 e 2021 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della tabella 1. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'allegato C.

4. I criteri di cui al comma 2 sono soggetti a revisione secondo le indicazioni del Piano per la non autosufficienza successivo al triennio 2019-21, salvi eventuali aggiornamenti antecedenti, anche sulla base del monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni.

5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1.

6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Art. 3

Monitoraggio ed erogazione

1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo.

2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli

utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato D. Le rendicontazioni relative alle annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato C. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

3. Le regioni si impegnano altresì a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato E, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

4. Al fine di favorire le attivita' di programmazione e per evitare interruzioni nei servizi attivati, per la sola annualita' 2019, su richiesta della regione, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potra' procedere all'erogazione del 50% delle risorse anche in assenza del Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero di altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 4

Progetti per la vita indipendente

1. In attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'», sono finanziate azioni volte all'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente», di cui all'allegato F, per un ammontare complessivo a livello nazionale di 18,7 milioni di euro di cui almeno 14,96 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione. Le «Linee di indirizzo» individuano le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sull'attuazione uniforme sul territorio nazionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro della salute

Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 25

Allegato A

PIANO
per la
NON AUTOSUFFICIENZA
2019-21

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoA

Allegato B

PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ovvero
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
2019-2021

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoB

Allegato C

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoC

Allegato D

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITA' _____

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoD

Allegato E

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoE

Allegato F

LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Parte di provvedimento in formato grafico vedi il file allegato:
DecretoPCM21Nov2019AllegatoF